

Accordo di convenzione tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la SICILIA e l'Associazione Spondé.

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria, Dirigente Generale dott. Maurizio Veneziano e l'Associazione Spondé, con sede in Roma alla Via Vetulonia n. 43, rappresentata dalla Presidente, Maria Pia Giuffrida;

VISTA l'offerta presentata dall'Associazione Spondé a collaborare, con il Provveditorato e pertanto con gli Uepe e gli Istituti penitenziari della Regione nel campo della tutela della vittima, della giustizia riparativa e mediazione penale, e della formazione, e considerate le iniziative poste in essere dalla medesima Associazione con il progetto CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE;

CONSIDERATA la disponibilità espressa dalla Presidente dott.ssa Maria Pia Giuffrida a collaborare, a titolo gratuito, con l'Amministrazione Penitenziaria nei percorsi di responsabilizzazione dei condannati nonché dei soggetti messi alla prova ex L. 67/2014 e nella definizione e realizzazione di progetti di giustizia riparativa;

CONSIDERATA altresì la disponibilità espressa dalla medesima a collaborare in attività di formazione e aggiornamento del personale penitenziario;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";

VISTA la legge 28 aprile 2014 n. 64 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", che al Capo II introduce l'istituto della sospensione con messa alla prova

RICHIAMATE la Raccomandazione (99)19 concernente la mediazione in ambito penale adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 15.09.1999; "Dichiarazione di Vienna" sul crimine e la giustizia in vista delle sfide del XXI secolo, adottata nel corso del "X Congresso mondiale delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti" (15.04.2000); la Risoluzione n.

15/2002 recante i **"Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale"**, adottata dal Consiglio Economico e Sociale delle **Nazioni Unite** il 24.07.2002; la **Raccomandazione (2006)8 sull'assistenza alle vittime di reato** adottata dal Comitato dei Ministri del **Consiglio d'Europa** il 14.06.2006

Le parti concordano sulle seguenti aree di intervento:

RICHIAMATA in particolare la **Direttiva 2012/29/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce **norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI** e che, nel richiamare l'importanza di garantire la vittima da ogni forma di vittimizzazione secondaria, e prevede la possibilità di ricorrere a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti.

CONSIDERATO CHE le norme introdotte di recente e le misure preannunciate in materia di modifica del codice penale e di procedura penale sono orientate ad ampliare l'area degli interventi ascrivibili alla giustizia riparativa;

CONSIDERATO CHE è opportuno consolidare le competenze dei diversi attori coinvolti ed in primo luogo quelle del personale operante nelle strutture penitenziarie della regione;

RILEVATO che è dunque opportuno di individuare Uffici di giustizia riparativa e mediazione penale che rispondano a criteri riconoscibili sotto il profilo della figura giuridica, del curriculum formativo degli operatori, di qualità delle pregresse esperienze e in ogni caso collocati in sedi autonome ed esterne agli uffici giudiziari e all'ambito penitenziario;

Stipulano il presente accordo

Art. 1

L'Associazione Spondé si impegna a collaborare con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia sia in attività di sensibilizzazione, ricerca e studio nonché di aggiornamento del personale, sia in attività tese alla realizzazione di percorsi di giustizia riparativa dei soggetti condannati o messi alla prova, laddove l'ipotesi riparativa coinvolga la vittima.

La collaborazione delineata all'interno del presente accordo è gratuita. Le parti si riservano di concordare altre forme di collaborazione anche attraverso progetti finanziati a vario titolo.

Art. 2

Il Provveditorato si impegna a garantire l'accesso alle strutture penitenziarie di competenza agli operatori indicati dall'Associazione Spondé per le attività indicate dal

presente accordo, richiedendo - ove occorra - alle competenti autorità le relative autorizzazioni per l'accesso agli istituti penitenziari.

Art. 3

Le parti concordano sulle seguenti aree di intervento

- Attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento organizzati dall'Associazione in favore dei componenti di gruppi di operatori dell'Amministrazione penitenziaria regionale ed all'interno dei programmi di aggiornamento su tematiche di interesse già segnalate dall'Amministrazione e garantendo contributi a più voci, secondo l'organizzazione concordata congiuntamente tra le parti, e compatibilmente con le risorse umane ed economiche dell'Associazione;
- Consulenza agli operatori dell'Amministrazione Penitenziaria della regione, su richiesta delle Direzioni degli UEPE o degli Istituti e previa valutazione delle caratteristiche del reo da parte della struttura penitenziaria, circa la percorribilità di ipotesi riparativa dei soggetti in carico;
- Presa in carico, a titolo gratuito nelle città ove è stata aperta una sede operativa dell'Associazione Spondé ed istituita la CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE, di condannati effettivamente interessati a percorsi di riparazione nei confronti delle loro vittime, su segnalazione delle Direzioni, secondo la procedura oggetto di separato documento allegato alla presente convenzione;
- Presa in carico di casi eccezionali fuori dalle sedi operative;
- Presa in carico dei soggetti che ne facciano richiesta o che diano disponibilità all'inizio/prosecuzione dei percorsi riparatori, anche al termine della misura, compatibilmente con le risorse umane ed economiche dell'Associazione;
- Periodici momenti di confronto e valutazione congiunta tra gli operatori dell'Associazione Spondé e la Direzione e il personale del Provveditorato Regionale della Sicilia sulle tematiche oggetto della convenzione. A tal fine verrà istituito un tavolo con operatori penitenziari indicati dal Prap Sicilia e il Presidente dell'Associazione Spondé, il responsabile ed un operatore della (sede operativa) e delle sedi secondarie dell'Associazione medesima.

Art. 4

Le parti si impegnano ad avviare la collaborazione attraverso una o più attività di informazioni, scambio e approfondimento reciproco, con metodologie attive di tipo gruppale, rivolto alle figure professionali operanti nelle strutture penitenziarie del territorio, integrata da operatori della rete dei servizi, sulle tematiche oggetto del presente accordo.

Art. 5

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione. Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 6

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, avrà la durata di anni uno ed è soggetto a rinnovo tacito.

L'eventuale disdetta dovrà essere portata a conoscenza dell'altra parte entro tre mesi dalla scadenza dell'accordo mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7

L'Associazione provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", provvede altresì ad attenersi alle disposizioni dipartimentali che attengono l'esecuzione delle misure alternative ed il trattamento dei detenuti.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Associazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 8.

Ai sensi delle direttive internazionali l'Associazione rispetterà l'assoluta riservatezza dei contenuti degli incontri svolti per attività di giustizia riparativa e Mediazione Penale. L'Associazione si impegna pertanto a fornire solo dati sintetici al Provveditorato Regionale nonché alle direzioni delle strutture penitenziarie del territorio o ad altri soggetti istituzionali.

Art. 9

In caso di controversia in sede giudiziaria tra le parti la competenza è del Foro di Palermo.

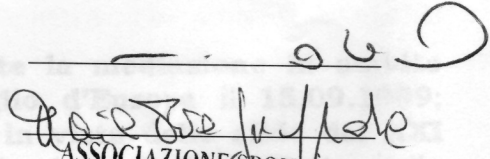
Art. 10

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86, senza oneri per l'Amministrazione Penitenziaria.

Palermo, 15 aprile 2015

Il Provveditore Regionale per la Sicilia

Il Presidente Associazione Spondé


ASSOCIAZIONE SPONDE
Via Vetulonia, 43 - 00183 Roma
C.F. 97803210588 - P.Iva 12966071008

Art. 6

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, avrà la durata di anni uno ed è soggetto a rinnovo tacito.

L'eventuale disdetta dovrà essere portata a conoscenza dell'altra parte entro tre mesi dalla scadenza dell'accordo mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7

L'Associazione provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", provvede altresì ad attenersi alle disposizioni dipartimentali che attengono l'esecuzione delle misure alternative ed il trattamento dei detenuti.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Associazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 8.

Ai sensi delle direttive internazionali l'Associazione rispetterà l'assoluta riservatezza dei contenuti degli incontri svolti per attività di giustizia riparativa e Mediazione Penale. L'Associazione si impegna pertanto a fornire solo dati sintetici al Provveditorato Regionale nonché alle direzioni delle strutture penitenziarie del territorio o ad altri soggetti istituzionali.

Art. 9

In caso di controversia in sede giudiziaria tra le parti la competenza è del Foro di Palermo.

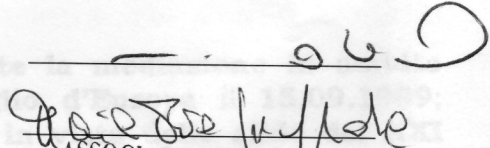
Art. 10

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86, senza oneri per l'Amministrazione Penitenziaria.

Palermo, 15 aprile 2015

Il Provveditore Regionale per la Sicilia

Il Presidente Associazione Spondé


ASSOCIAZIONE SPONDE
Via Vetulonia, 43 - 00183 Roma
C.F. 97803210588 - P.Iva 12966071008